SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 295

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

(DE VITO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(GUARINO)

col Ministro del Tesoro e «ad interim» del Bilancio e della Programmazione Economica

(GORIA)

e col Ministro dei Lavori Pubblici con l'incarico del Coordinamento della Protezione Civile

(ZAMBERLETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1987

Conversione in legge del decreto-legge 22 luglio 1987, n. 301, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

(*Calamità pubbliche*)

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto-legge recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime ripropone il decreto-legge 23 maggio 1987, n. 202, non convertito in legge per motivi contingenti collegabili alla fine anticipata della legislatura.

Il testo che ora viene riproposto è conforme alle indicazioni del Senato, in particolare della Commissione parlamentare in materia di terremoto.

È da rilevare che il decreto-legge, originariamente composto da 15 articoli, i quali subirono sostanziali emendamenti da parte delle Commissioni riunite V (Bilancio) e IX (Lavori Pubblici) della Camera, è stato notevolmente ridimensionato e ricondotto alla originaria consistenza.

Ciò premesso, si passa alla illustrazione dei vari articoli riproducenti le considerazioni del resto già esposte nella relazione al primitivo testo (decreto-legge n. 919 del 1986 - atto Senato n. 2125).

Con l'articolo 1 si provvede a prorogare, fino al 31 dicembre 1987, taluni termini, posti dalla legge nel quadro della rinascita delle zone terremotate, aventi scadenza il 31 dicembre 1986.

È il caso del termine relativo alla presentazione degli elaborati grafici, del progetto esecutivo, del computo metrico estimativo e della relazione sulla stabilità delle aree da parte dei soggetti interessati alle agevolazioni dirette alla ricostruzione e alla riparazione delle unità abitative, sempre che la relativa domanda sia stata inoltrata entro il 31 marzo 1984, termine a suo tempo stabilito in via generale con l'articolo 3 del decreto-legge 19 febbraio 1984, n. 19, e mai prorogato, eccezion fatta per gli immobili inclusi nei piani di recupero.

Altra proroga è stata prevista in tema di attuazione da parte dei comuni terremotati dichiarati sismici dagli strumenti urbanistici, sebbene in assenza dei programmi pluriennali previsti dalla legge n. 10 del 1977 (articolo 13), nonchè in materia di ulteriore durata dei vincoli di destinazione (all'industrializzazione delle aree a tal fine espropriate dai consorzi industriali localizzati nelle regioni Campania e Basilicata).

Sono stati prorogati anche il termine relativo alla presentazione delle domande ai fini delle agevolazioni previste nell'articolo 22 della legge n. 219 del 1981 per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature destinati al commercio, all'artigianato, al turismo ed all'esercizio cinematografico e teatrale, nonchè il termine relativo all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

È stata stabilita la proroga anche del termine per il compimento delle procedure in tema di espropriazione ed occupazione temporanea delle aree utilizzate di fatto da comuni ai sensi dell'ordinanza del Commissario del Governo n. 69 del 29 dicembre 1980 per l'installazione di insediamenti provvisori e del termine per l'utilizzazione da parte dei comuni disastrati e gravemente danneggiati delle provvidenze pubbliche recate dalla legge n. 219 del 1981, in materia di oneri relativi alla redazione dei piani regolatori generali e dei piani esecutivi.

È noto che la limitatezza dei fondi assegnati ai comuni per la ricostruzione non consentirebbe di soddisfare in tempi brevi tutta la domanda dei beneficiari dei contributi e che d'altra parte le erogazioni già disposte dal CIPE ma non utilizzate contemporaneamente fruttano interessi attivi per i comuni stessi, i quali corrispondono i contributi in relazione all'avanzamento dei lavori, la cui durata media è di due o tre anni.

Con l'ultimo comma dell'articolo 1 si consente l'anticipazione bancaria a favore dei soggetti ancora privi di assegnazione senza maggiori oneri per l'erario, in quanto la spesa per gli interessi passivi viene ad essere compensata sostanzialmente con la giacenza presso gli istituti di credito. Il che, comportando accelerazione del processo di ricostruzione e più rapido smantellamento degli alloggi precari, permette di eliminare una disparità di trattamento che penalizzava molti cittadini gravati da pesanti oneri per i mutui.

Nell'articolo 2, in aderenza al punto 3 dell'ordine del giorno della Commissione, sono dettate norme per snellire le procedure poste in essere da comuni disastrati o gravemente danneggiati in materia di piani regolatori generali o di progetti di opere pubbliche. È,

a tal fine, previsto il silenzio-approvazione ove siano decorsi, rispettivamente, centoventi o sessanta giorni dal deposito degli atti.

Sulla base, poi, dell'esperienza applicativa della disciplina vigente è emersa la necessità di incentivare in modo specifico talune iniziative volte alla riparazione ed alla ricostruzione del patrimonio immobiliare privato. È stata prevista a tal fine, con l'articolo 3, una maggiorazione del contributo attualmente previsto dalla legge del 70 per cento per talune opere più costose, come quelle per il restauro ed il risanamento conservativo e quelle dirette alla riparazione di immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939, di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici.

Al riguardo, è stata stabilita la facoltà dei comuni di procedere all'acquisto, con le disponibilità finanziarie dell'articolo 3 della legge n. 219, dell'immobile vincolato di proprietà del privato ove questi preferisca alienare al comune l'immobile stesso in luogo di effettuare le riparazioni mediante il contributo, nonstante la maggiorazione del 70 per cento.

In tal caso la valutazione dell'immobile è attribuita all'ufficio tecnico erariale. Ove questa non sia condivisa dal privato, al medesimo è data una ulteriore opzione, quella cioè di procedere ugualmente alla vendita dell'immobile al comune ed al contempo mantenere il titolo ai contributi ai sensi della legge n. 219 (cui avrebbe avuto titolo), a condizione però che investa la corrispondente somma nell'acquisto o nella realizzazione di unità immobiliari nello stesso comune.

Altre maggiorazioni sono previste, sebbene in misura molto più esigua (10 per cento) al fine, in particolare, di sovvenire i soggetti che affrontano spese aggiuntive connesse all'opera di demolizione di immobili danneggiati irrimediabilmente, ovvero alla realizzazione di lavori nella parte storica dei centri abitati, nei quali maggiori sono le spese rispetto alle zone periferiche.

Nell'articolo 4 sono dettate norme dirette allo snellimento delle procedure di erogazione del saldo dei contributi, non senza la previsione delle necessarie cautele in tema di recupero delle somme, eventualmente resosi necessario.

La normativa prevista nell'articolo 5 amplia, in aderenza al punto 7 dell'ordine del giorno della Commissione, la gamma dei beneficiari dei contributi relativi alle unità abitative; in deroga all'articolo 9, secondo comma, lettera *a*), della citata legge n. 219 sono, infatti, inclusi tra i beneficiari del contributo per adeguamento abitativo i lavoratori emigrati, sia pure stagionali, ed anche all'interno della penisola, che, perciò, non occupavano stabilmente e abitualmente l'immobile alla data del sisma.

Sempre nella prospettiva della rimozione delle varie cause che l'esperienza indica come ostative alla completa realizzazione della ricostruzione del patrimonio edilizio distrutto e della riparazione del medesimo, nell'articolo stesso sono dettate norme, in conformità all'apprezzamento in materia espresso dalla Commissione parlamentare nell'indicato ordine del giorno, dirette alla realizzazione della riparazione o ricostruzione delle case coloniche; è noto, infatti, lo scarso interesse dei proprietari concedenti e dei coloni ad effettuare i relativi lavori, dato che gli interventi contributivi sono ridotti perchè trattasi di unità abitative considerate diverse dalla prima.

In tale situazione si reputa utile assicurare ai coltivatori diretti, mezzadri o coloni od altre categorie frequenti nelle realtà meridionali, i contributi già ampi previsti per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione o di riparazione relativi alla prima unità abitativa.

Sono state previste poi, a fronte di tale più acentuato intervento pubblico, e la garanzia di una certa durata del rapporto derivante dal contratto agrario, e misure garantistiche nei confronti del proprietario.

Nell'articolo 6 trova trattazione il problema relativo agli immobili abusivi, distrutti o danneggiati dal sisma, in ordine ai quali è attualmente preclusa la possibilità di accedere ai contributi. È evidente il pregiudizio che deriva ad un notevole numero di terremotati, ai quali al danno economico derivante dal sisma si aggiunge la, sin qui, impossibilità della sanatoria edilizia.

La norma dettata nell'articolo 7, ovviamente, non reca nei confronti dei suddetti soggetti disciplina di favore rispetto alla generalità dei destinatari delle norme sulla sanatoria edilizia:

è previsto, infatti, l'assolvimento degli oneri di carattere finanziario quale presupposto per la concessione dei contibuti stabiliti dalla legge n. 219 e successive modificazioni.

Non vi è dubbio che il presupposto del pagamento degli oneri finanziari connessi alla sanatoria esclude l'operatività del proposto articolo 6 in ordine alle ipotesi in cui non è consentita la sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985.

È noto altresì che il terremoto del 1980 si è abbattuto anche su zone che già erano state colpite dal sisma del 1962 (Campania, Basilicata e Puglia). In sede di conversione del decreto-legge n. 19 del 1984 (articolo 3 della legge n. 80 del 18 aprile 1984) si ammise la possibilità di opzione da parte dei soggetti terremotati in favore delle provvidenze recate dalla legge n. 219 e successive modificazioni, in luogo di quelle disposte successivamente al terremoto del 1962.

Va peraltro tenuto presente che ad uno stesso piano di recupero possono essere interessate unità immobiliari colpite dall'evento sismico del 1962 ovvero dal più recente del 1980-81. Di qui l'esigenza della riconduzione anche delle prime unità nell'ambito di applicabilità della disciplina contributiva contenuta nella legge n. 219, e ciò al fine di rendere funzionale e spedita l'attuazione dei piani di recupero: a tanto si provvede con la disposizione dell'articolo 7.

In sede applicativa dei benefici fiscali previsti nell'articolo 73, primo comma, della legge n. 219, taluni uffici finanziari hanno ritenuto non inquadrabile nella previsione di detto precetto l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e degli altri contributi ivi previsti, anche degli atti di cessione, permuta ed assegnazione in proprietà effettuati in attuazione degli strumenti urbanistici. Ciò sebbene il testo letterale della norma favorisca una interpretazione intesa a ricomprendere anche tali atti, laddove fa riferimento a «le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto...».

Ad evitare il pregiudizio all'azione di ricostruzione in dipendenza dell'interpretazione restrittiva, si è ritenuto necessario un chiarimento interpretativo contenuto nell'articolo 8.

È altresì noto che, in base all'ordinamento vigente, occorre l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori per l'autorizzazione ad eseguire lavori superiori ad un determinato importo.

L'esperienza della ricostruzione ha peraltro dimostrato che l'ottemperanza a detta disposizione finisce col determinare un fatale ritardo in quanto la gran parte delle imprese iscritte è impegnata per una vasta serie di lavori. Ne deriva l'opportunità di consentire alle imprese artigiane in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo, sebbene non ancora iscritte, l'esecuzione di lavori di importo non superiore ai 300 milioni (art. 9).

L'articolo 10 si ricollega alla disposizione dell'articolo 8 della citata legge n. 730 del 1986, contenuta nel comma 9. In tale sede è stato previsto che le piccole e medie imprese danneggiate – tali ritenendosi quelle con numero di dipendenti non superiore a 30 unità – hanno titolo a fruire delle agevolazioni stabilite a favore delle imprese commerciali con l'articolo 22 della legge n. 219, mentre prima l'ambito operativo proprio di esse era quello previsto nell'articolo 21 della stessa legge.

Tale ampliamento della tipologia di intervento in favore delle indicate imprese rende priva di giustificazione la prescrizione contenuta nello stesso comma 9 dell'articolo 8, relativa al termine del 31 dicembre 1982 ai fini della presentazione della domanda.

Si è perciò ritenuto di porre rimedio stabilendo che il termine ai fini della presentazione della domanda coincida in via generale con quello stabilito in relazione all'articolo 22 della legge n. 219 del 1981.

Nello stesso articolo 10 trova disciplina l'ipotesi eccezionale concernente i comuni disastrati i quali hanno posto in essere gli strumenti urbanistici solo in data successiva al 31 dicembre 1982 e negli stessi hanno prescritto la delocalizzazione di imprese operanti in settori a volte ad alto tasso di inquinamento, come quello conciario presente in modo rilevante nel comune disastrato di Solofra (Avellino).

Le imprese interessate, peraltro, sono nella impossibilità di dare attuazione allo strumento

urbanistico tenuto conto che il termine previsto nell'articolo 21 della legge n. 219 è scaduto in via generale il 31 dicembre 1982.

Al fine, pertanto, di consentire a tali imprese la delocalizzazione in altri siti lontani dal centro abitato, è stata prevista nei loro confronti la possibilità di ottenenere le agevolazioni contemplate nell'articolo 32 della legge n. 219 sulla base di apposita domanda presentata entro il 31 dicembre 1987.

Con l'articolo 11 si prevede una norma diretta ad assicurare la correlazione tra i prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o private, ai sensi della legge n. 219, e l'entità del costo di intervento, che, come è noto, è fissata annualmente con decreto del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2, comma uno, del decreto-legge n. 19 del 1984.

L'articolo 12 prevede il finanziamento, con oneri differenziati, sia delle attività artigianali (articolo 5 della legge n. 80 del 1984) sia delle attività industriali (legge n. 64 del 1986).

Nei commi successivi è prevista la nuova procedura per la concessione dei contributi di cui all'articolo 22 (immobili e attrezzature per commercio, turismo, artigianato e spettacolo), la quale viene disposta dal sindaco, anche per l'eventuale rinnovo degli arredi, previo parere dell'apposita commissione. Compete, peraltro, al presidente della regione definire gli ampliamenti e gli adeguamenti funzionali delle strutture, ma egli dovrà farlo entro novanta giorni dalla presentazione dei progetti e della documentazione, anche in assenza del parere dell'apposita commisione (da fornirsi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda).

Con l'articolo 13 gli interventi di recupero, che trovano organica disciplina nell'articolo 3 del decreto-legge n. 48 del 1986, vengono estesi a tutti i commi dichiarati sismici che abbiano adottato il piano di recupero (articolo 28 della legge n. 219. Ciò dovrebbe consentire la sollecita attuazione dei detti piani in relazione alle misure eccezionali consentite al sindaco attraverso sostanziali poteri sostitutivi dell'attività del privato inerte.

L'articolo 14 mira a concedere i contributi ai proprietari di unità abitative realizzate per l'urgente e temporanea sistemazione di nuclei familiari residenti nei territori colpiti da eventi sismici. Si tratta, sostanzialmente, di «casette asismiche» divenute vetuste, degradate e, nella maggior parte dei casi, malsane, il cui recupero era in buona sostanza già anticipato dall'articolo 8, lettera *e*), della legge 219 del 1981. L'onere è da stimare in una cifra estremamente contenuta, attesa l'esiguità dei casi (alcune decine) tuttora esistenti.

* * *

Il provvedimento viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 luglio 1987, n. 301, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 marzo 1987, n. 111, e 23 maggio 1987, n. 202.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 22 luglio 1987, n. 301, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 171 del 24 luglio 1987.*

Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini relativi a interventi diretti alla ricostruzione e alla rinascita delle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e, ad interim, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Sono prorogati al 31 dicembre 1987 i sottoelencati termini stabiliti dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119:

a) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 4, concernente la presentazione degli elaborati e della documentazione, ad integrazione delle domande presentate entro il 31 marzo 1984, prevista nell'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80;

b) quello indicato nell'articolo 1, comma 6, concernente l'applicazione dell'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

c) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 2, concernente l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

d) quello indicato nell'articolo 1, comma 4, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonchè alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni;

e) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 1, in materia di imposta sul valore aggiunto.

2. È prorogato al 31 dicembre 1987 il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 3, dello stesso decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, limitatamente alle occupazioni temporanee e ai procedimenti espropriativi ivi previsti.

3. È prorogato al 31 dicembre 1987 il termine indicato nell'articolo 1, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente l'adozione da parte dei comuni disastrati o gravemente danneggiati del piano regolatore generale o dei piani esecutivi, con onere posto a carico dei fondi assegnati ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Decorso inutilmente tale termine, ai comuni inadempienti sarà sospesa, a partire dal 1° gennaio 1988, l'erogazione dei fondi previsti dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

4. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nell'articolo 12, comma 7, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, limitatamente al personale che abbia chiesto l'immissione nei ruoli ad esaurimento, è prorogato al 30 settembre 1987.

5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ai progetti esecutivi presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive integrazioni, intendendosi ivi soppresse le parole «per due terzi».

Articolo 2.

1. Fino al 31 dicembre 1987 i piani regolatori o loro varianti, adottati dai comuni disastrati o gravemente danneggiati, sono approvati dalla regione entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti. Decorso tale termine, i piani si intendono approvati. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale.

2. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è abrogato.

3. Fino al 31 dicembre 1987 nei comuni disastrati o gravemente danneggiati i progetti di opere pubbliche, ivi compresi i programmi di edilizia residenziale pubblica, adottati in variante degli strumenti urbanistici generali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, si intendono approvati decorsi sessanta giorni dal ricevimento degli atti presso i competenti uffici della regione.

Articolo 3.

1. All'articolo 2, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la parola «medesimo» sono aggiunte le parole «maggiorato del 70 per cento».

2. I comuni possono acquisire con il consenso dei proprietari e mediante le disponibilità finanziarie previste dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, gli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonchè gli immobili per i quali sia stata avviata dalle competenti soprintendenze la procedura di apposizione di vincolo storico-artistico, e comunque compresi nei piani di recupero, per la destinazione dei medesimi a finalità di pubblico interesse. Il corrispettivo dell'acquisto è stabilito dall'ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dalla richiesta da parte dei comuni. Il proprietario, ove non condivida la valutazione del predetto ufficio e non intenda procedere ai lavori di riparazione, conserva il titolo ai contributi spettantigli ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ma è tenuto all'acquisto o alla realizzazione di unità immobiliari nello stesso comune, sulla base del costo di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e relative maggiorazioni. In tal caso l'immobile vincolato è acquisito a titolo gratuito dal comune.

3. All'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la lettera *e*) sono aggiunte le seguenti:

«*f*) del 10 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o riparare nelle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 2, lettera *a*), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968;

g) fino al 10 per cento del contributo base nel caso di demolizione, anche parziale».

4. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi sugli immobili di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, come modificato dal comma 1.

5. Il comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è abrogato.

Articolo 4.

1. Il saldo del 15 per cento di cui all'articolo 15, primo comma, lettera *c*), della legge 14 maggio 1981, n. 219, è erogato entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione finale prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, escluso il certificato di abitabilità.

2. I controlli sulla regolarità degli atti contabili e sulla documentazione

giustificativa delle spese sono effettuati anche successivamente all'erogazione del saldo. In caso di accertate irregolarità che diano luogo al recupero di somme, questo è disposto con le modalità di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 5.

1. La disposizione dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applica anche a favore di coloro che, alla data del 31 marzo 1984, risultino emigrati, anche se stagionali, compresi coloro che risultino trasferiti in altre regioni del territorio nazionale per motivi di lavoro, ancorchè alla data del sisma non occupassero stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare.

2. Gli affittuari coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni, gli assegnatari degli enti di sviluppo o degli altri enti, anche economici, ovvero i conduttori di fatto, hanno titolo all'assegnazione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle unità immobiliari, e relative pertinenze connesse alla conduzione del fondo, danneggiato dal sisma, nei limiti previsti dall'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, indipendentemente dall'entità dei contributi spettanti al proprietario.

3. I contratti in corso sono prorogati di sedici anni a far data dalla ultimazione dei lavori.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ove il proprietario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunichi al sindaco e ai detentori delle unità immobiliari di voler ripristinare le stesse, accollandosi i relativi oneri anche se eccedenti i contributi.

5. Per le unità immobiliari di cui ai commi 1 e 2 il termine per la presentazione della domanda e dei relativi elaborati previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è stabilito al 31 dicembre 1987.

6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

Articolo 6.

1. I proprietari delle unità immobiliari abusive, distrutte o danneggiate dal sisma, sono ammessi ai contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ove conseguano le sanatorie previste dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

Articolo 7.

1. I proprietari delle unità immobiliari danneggiate dall'avento sismico del 1962 individuati nei piani di recupero previsti nell'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni,

accedono ai benefici previsti nella citata legge con le condizioni stabilite nell'articolo 3 della legge 18 aprile 1984, n. 80.

2. L'onere è a carico delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

Articolo 8.

1. La disposizione dell'articolo 73, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, deve intendersi riferita anche a tutti gli atti di cessione, permuta o assegnazione in proprietà, effettuati in applicazione degli strumenti urbanistici previsti nell'articolo 28, secondo comma, della stessa legge n. 219.

Articolo 9.

1. L'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 300 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili privati ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, può essere affidata ad imprese, anche se artigiane, che dimostrino il possesso dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, nonchè di aver richiesto l'iscrizione al predetto albo.

2. Le imprese artigiane iscritte a detto albo conservano, altresì, l'iscrizione nei registri della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al settore artigiani, semprechè mantengano i relativi requisiti.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 1987.

Articolo 10.

1. All'articolo 8, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole «e che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1982» sono sostituite dalle seguenti «e che presentino domanda nei termini previsti per i contributi dallo stesso articolo 22. Entro lo stesso termine le imprese ubicate nei comuni disastrati aventi un numero di addetti superiore a trenta unità e da delocalizzare nell'ambito dello stesso comune o dei comuni confinanti accedono ai contributi pari a quelli previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni».

Articolo 11.

1. Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o private di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono variati in misura non superiore all'incremento del costo d'intervento annualmente determinato dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, prendendo a base il prezzario in vigore al 31 dicembre 1985.

Articolo 12.

1. Gli oneri per i contributi previsti dall'articolo 8, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono a carico del fondo di cui all'articolo 5 della legge 18 aprile 1984, n. 80, per le attività artigianali, e a carico della legge 1° marzo 1986, n. 64, per le attività industriali.

2. La concessione dei contributi di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, limitatamente agli interventi di riparazione o ricostruzione di immobili aventi destinazioni sia ad uso abitativo che produttivo, è disposta dal sindaco previo parere della commissione di cui all'articolo 14 della citata legge n. 219 del 1981.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 è altresì concesso dal sindaco, su parere della commissione di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il contributo previsto per la riparazione delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi. La commissione stessa emana il proprio parere entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

4. Il CIPE, in sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 2 e 3, nonchè quelle occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

5. In tutti gli altri casi previsti dall'articolo 22 della citata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, ivi compresi gli ampliamenti e gli adeguamenti funzionali, i contributi sono definiti, entro novanta giorni dalla presentazione dei progetti e della relativa documentazione, dal presidente della regione, anche in assenza del parere dell'apposita commissione, ove questo non sia emanato entro sessanta giorni dalla presentazione stessa.

Articolo 13.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, sono estese anche ai comuni danneggiati dichiarati sismici che abbiano adottato il piano di recupero di cui all'articolo 28, secondo comma, lettera *c*), della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Articolo 14.

1. Hanno titolo ai contributi di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, i proprietari delle unità abitative realizzate per l'urgente e temporanea sistemazione di nuclei familiari nei territori colpiti da eventi sismici nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia, incluse nei piani di recupero previsti dall'articolo 28, secondo comma, lettera *c*), della citata legge n. 219 e che risultino incompatibili con le caratteristiche dei predetti piani di recupero per lo stato di grave degrado o siano inadeguate alle esigenze dei nuclei familiari dei rispettivi proprietari.

2. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14

maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE assegna ai comuni le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Articolo 15.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1987.

COSSIGA

FANFANI – DE VITO – GUARINO – GORIA – ZAMBERLETTI

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI